

REPERTORIO N.

ANNO

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E DI MONITORAGGIO ACUSTICO NELLE AREE DEMANIALI DEL PORTO DI NAPOLI.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della Direzione Generale dell'A.R.P.A.C. in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 4, avanti a me Avv. Cristina Uccello–Ufficiale Rogante – autorizzata con delibera D.G. n. 34/2011, a rogare gli atti nella forma pubblico – amministrativa, sono comparsi per la stipula della presente convenzione:

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania (ARPAC), P.I. 07407530638, rappresentata da Luigi Stefano Sorvino, nato a Avellino il 25/05/1964 nella sua qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ARPAC, alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1 - 80143 Napoli, di seguito denominata "*Agenzia*";

E

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sede legale Piazzale Pisacane – 80133 Napoli, C.F. 95255720633, legalmente rappresentata da Andrea Annunziata, nato San Marzano sul Sarno (SA), il 07.02.1955, nella sua qualità di Presidente, giusti i poteri di cui al DM n. 41 del 01.02.2021, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, di seguito denominata "*AdSP*".

I nominati parenti della cui identità Io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, ai sensi dell'art. 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, rinunciano espressamente e con mio consenso alla assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

- con Legge n. 132 del 28/06/2016 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica; del Sistema nazionale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- con legge regionale 29 luglio 1998 n. 10 è stata istituita l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (A.R.P.A.C.) tra i cui compiti rientrano (art. 5) le attività connesse al controllo degli interventi per il monitoraggio della qualità dell'aria;
- ai sensi della 132/2016 e dell'art. 5 comma 6 della citata legge regionale, l'ARPAC può fornire

prestazioni a favore di terzi, sia pubblici che privati, purché tali attività non risultino incompatibili con l'esercizio di vigilanza ad essa affidata; le tipologie e le modalità di erogazione di tali prestazioni sono definite dagli organismi di gestione e dal regolamento dell'ARPAC vigente e vengono rese in regime convenzionale;

- con il D.lgs. 155/2010 recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” sono stati definiti i criteri tecnici e i valori limite per il monitoraggio della qualità dell'aria;
- con D.G.R.C. 683/2014 sono state approvate la zonazione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria e il progetto di adeguamento della rete regionale di monitoraggio;
- l'AdSP ha confermato all'Agenzia la volontà, precedentemente espressa durante diverse riunioni, di procedere alla stipula di una convenzione finalizzata a continuare l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree demaniali marittime del porto di Napoli, che non rientrano tra quelle soggette al monitoraggio istituzionale ai sensi del D.lgs. 155/2010 e D.G.R.C. 683/2014;
- durante le varie riunioni intercorse tra le parti l'AdSP ha inoltre comunicato all'Agenzia la volontà, di integrare l'attività di cui sopra anche con l'attività di monitoraggio in continuo per complessivi 14 giorni finalizzata alla valutazione del clima acustico ambientale in tre siti significativi per le aree demaniali marittime del porto di Napoli;
- tra rappresentanti della AdSP e di ARPAC sono state definite le attività a farsi;
- a seguito di tali intese dalla Direzione Tecnica e dal Dipartimento Provinciale di Napoli sono state elaborate le schede di progetto nelle quali sono riportate le attività previste comprensive dei costi presunti a carico dell'AdSP del monitoraggio della qualità dell'aria che ammontano a 129.735,28 (centoventinovesettecentotrentacinque/68) IVA esclusa e del monitoraggio del rumore che ammontano a € 39.748,80 (trentanovemilasettecentoquarantotto/80) IVA esclusa;
- nelle more della definizione della presente convenzione in data 01/09/2023 si è dato avvio alle attività di monitoraggio della qualità dell'aria con il posizionamento dei due laboratori mobili;

RITENUTO che al fine di regolamentare i rapporti tra le parti nel corso dello svolgimento delle operazioni a farsi, sia necessario stipulare apposita convenzione per disciplinare i rapporti tra le parti e individuare le prestazioni che saranno rese dall'Agenzia, secondo lo schema approvato con deliberazione n. _____ del _____

TANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSA

La premessa e gli atti in essa richiamati nonché gli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha come oggetto:

- 1) la realizzazione da parte dell'Agenzia a favore dell'AdSP, per un periodo di 24 mesi continuativi, di campagne di monitoraggio della qualità dell'aria con due Laboratori mobili, di cui uno a stallo fisso per 24 mesi e l'altro per un totale di dodici mesi da suddividere in campagne di monitoraggio della durata di almeno due mesi ognuna in siti da concordare con l'AdSP. Il totale, pertanto, sarà di 36 mesi di campagne di monitoraggio con laboratori mobili. Inoltre, saranno effettuati campionamenti di polveri sottili e successive determinazioni analitiche con campionatori portatili, sarà eseguita la profilazione verticale del vento da quota 40 m fino a quota 200/300 metri e verranno effettuate campagne di monitoraggio con campionatori a basso flusso per la durata di 24 mesi. Il dettaglio delle campagne di monitoraggio è contenuto nella scheda di progetto (ALL. 1), parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 2) la realizzazione da parte dell'Agenzia a favore dell'AdSP, di campagne di monitoraggio con centraline fonometriche. Come da indicazione dell'AdSP i rilievi saranno effettuati in un totale di tre siti per un periodo complessivo di quattordici giorni per ciascun punto, in aderenza alla normativa tecnica di settore. Il dettaglio delle campagne di monitoraggio è contenuto nella scheda di progetto (ALL. 2), parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 3

ATTIVITA' DELL'AGENZIA

L'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna ad effettuare, tramite le strutture tecniche e di laboratorio preposte, nel rispetto dei tempi previsti dal piano di lavoro e dal cronoprogramma, le seguenti attività:

- monitoraggio per 24 mesi con laboratorio mobile dei seguenti parametri relativi alla qualità dell'aria: PM₁₀, PM_{2.5}, NO, NO₂, NO_x, Benzene, CO, Ozono, SO₂;
- monitoraggio per 12 mesi, nell'arco dei 24 mesi di durata della convenzione, con laboratorio mobile dei seguenti parametri relativi alla qualità dell'aria: PM₁₀, PM_{2.5}, NO, NO₂, NO_x, Benzene, CO, Ozono, SO₂;
- acquisizione di 100 + 20 campioni di PM₁₀ con le relative determinazioni di metalli, IPA;
- acquisizione di 50 + 10 campioni di PM_{2.5} con le relative determinazioni per la speciazione chimica;

- profilazione verticale del vento nel range 40 ÷ 200/300 metri;
- monitoraggio integrativo del particolato di tipo spaziale con campionatori, autoalimentati, a basso flusso per la durata di 24 mesi;
- trasmissione all'AdSP degli esiti di tutti gli accertamenti analitici effettuati e la relazione di fine monitoraggio della qualità dell'aria entro 90 (novanta giorni);
- monitoraggio in materia di acustica ambientale mediante l'utilizzo delle centraline fonometriche in un totale di tre siti per un periodo complessivo di quattordici giorni per ciascun punto;
- trasmissione all'AdSP entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di chiusura della campagna di misure la relazione tecnica fonometrica di dettaglio.

ART. 4

ATTIVITA' DELLA AdSP

L'AdSP, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a:

- garantire tutte le forme di collaborazione, anche al fine di consentire ai tecnici dell'ARPAC l'accesso ai siti per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e per l'acquisizione dei campioni che saranno svolte dall'Agenzia in piena autonomia;
- assicurare l'ottenimento di ogni autorizzazione necessaria per operare all'interno delle aree portuali in cui sarà deciso di effettuare il monitoraggio;
- ad assumersi gli oneri economici relativi ai permessi di accesso al porto per tutto il periodo della vigenza della presente Convenzione, previo comunicazione da parte dell'Agenzia di tutti i nominativi e mezzi coinvolti nelle attività all'interno delle aree portuali;
- garantire, per l'installazione del laboratorio mobile e dei campionatori, l'alimentazione elettrica a 220V - 6 kW per il laboratorio mobile, di 220 V - 500 W per i campionatori gravimetrici e di 220 V - 100 W per il funzionamento del profilatore di vento;
- collaborare nella individuazione di siti idonei per l'installazione dei campionatori a basso flusso, comprensivi di pannello fotovoltaico per l'autoalimentazione dell'apparecchiatura;
- garantire l'idoneità dei siti per l'installazione delle centraline fonometriche e i necessari collegamenti alla rete elettrica;
- segnalare tempestivamente ai Referenti della convenzione nominati dall'Agenzia qualunque impedimento al regolare svolgimento delle attività previste;
- valutare ed eventualmente accettare la rimodulazione, su richiesta dei tecnici dell'Agenzia, delle alleghe schede di progetto, la cui necessità dovesse emergere nel corso delle attività di monitoraggio.

ART. 5
REFERENTI DELLA CONVENZIONE

I referenti della convenzione con adeguata competenza tecnico/amministrativa per l'Agenzia cui sono affidati tutti i compiti di gestione e attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli di rendicontazione delle attività e controllo dei pagamenti nonché di eventuale comunicazione alle Autorità competenti previsti dalla normativa vigente sono:

- il Dott. Piero Cau, dirigente dell'Agenzia, per le attività di monitoraggio della qualità dell'aria;
- il Dott. Guido Guerrasio, funzionario dell'Agenzia, per le attività di monitoraggio del rumore.

Il Referente responsabile della convenzione per l'AdSP è l'ing. Pierluigi Altomare Dirigente dell'Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali .

ART. 6
TRATTAMENTO DEI DATI

Al termine delle attività previste nelle schede di progetto allegata alla presente convenzione, l'ARPAC trasmetterà al Referente dell'AdSP la relazione finale corredata dai risultati del monitoraggio svolto e, inoltre, si riserva di trasmetterla anche alla Giunta Regionale della Campania, alla Città Metropolitana di Napoli. Dopo il primo anno di attività l'ARPAC trasmetterà ai medesimi enti la relativa relazione intermedia.

La trasmissione delle relazioni potrà avvenire solo previo pagamento da parte dell'AdSP del corrispettivo di cui al successivo art. 8.

L'ARPAC è facultata ad utilizzare, ai soli fini istituzionali e statistici, i dati afferenti alle attività di monitoraggio. Pertanto, ai fini della normativa in materia di trasparenza dei dati ambientali l'ARPAC con cadenza mensile pubblicherà sul proprio sito i dati di misura inerenti le campagne di monitoraggio oggetto della presente convenzione. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 s.m.i. il Legale Rappresentante della AdSP dà il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente convenzione.

ART. 7
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza essa si intenderà automaticamente risolta, fatta salva la necessità di proroga imposta da esigenze tecniche o eventuale definizione di ulteriori siti di misura, da individuare per un approfondimento necessario in considerazione della complessità dell'area oggetto della convenzione che dovrà essere comunicata alla controparte almeno trenta giorni prima della scadenza fissata. Le parti danno atto che l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria è iniziata in data antecedente alla

sottoscrizione per le manifestate esigenze dell'AdSP e in ragione della circostanza che i laboratori mobili andassero a regime. Nei ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dovranno essere completate sia le attività di monitoraggio della qualità dell'aria che del rumore.

ART. 8 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo totale della presente convenzione è di € 169.484,08 (centosessantanovemilaquattrocentottantaquattro/08) IVA esclusa di cui € 129.735,28 (centoventinovesettecentotrentacinque/68) IVA esclusa per il monitoraggio della qualità dell'aria e € 39.748,80 IVA esclusa per il monitoraggio del rumore, come da allegate schede di progetto, che qui abbiansi per integralmente riportate.

Tutte le prestazioni, sia di servizio che analitiche, che ARPAC svolgerà in conformità alla presente convenzione saranno liquidate sulla base del prospetto allegato alla scheda, elaborato sulla base del vigente Tariffario per le prestazioni di ARPAC, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1538 del 24/04/03, cui è stato applicato lo sconto del 30% previsto in caso di convenzioni tra enti pubblici in relazione all'importo complessivo secondo quanto stabilito dalla deliberazione ARPAC n. 82/2011.

L'AdSP si impegna a pagare il corrispettivo totale della presente convenzione pari a € 169.484,08 (centosessantanovemilaquattrocentottantaquattro/08) IVA esclusa con le seguenti modalità:

- 1) € 129.735,28 (centoventinovesettecentotrentacinque/68) IVA esclusa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel modo che segue:
 - 20% dell'importo ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione a titolo di anticipo;
 - 40% dell'importo al termine del primo anno delle campagne di misura documentato dalla trasmissione della relazione intermedia;
 - 40% dell'importo alla trasmissione della relazione finale corredata dai risultati del monitoraggio svolto.

- 2) € 39.748,80 IVA esclusa per il monitoraggio del rumore nel modo che segue:
 - 20% dell'importo ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione a titolo di anticipo;
 - 80% dell'importo alla trasmissione della relazione finale corredata dai risultati del monitoraggio svolto.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'AdSP della fattura elettronica emessa dall'Agenzia; per ogni giorno di ritardo dei pagamenti sarà applicata una penale pari allo 0,01% dell'importo complessivo previsto per l'esecuzione delle attività.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, l'Agenzia si riserva di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1382 c.c. nonché la risoluzione della presente convenzione nell'ipotesi di inadempimento.

ART. 9

OBBLIGHI DELLA SICUREZZA

Le parti si obbligano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 integrato dal D.Lgs. 106/2009 (T.U. della Sicurezza), Capo III, art. 26 e di quanto riportato nella mappa dei rischi presenti sull'area interessata dall'intervento. Eventuali adeguamenti verranno di volta in volta effettuati sulla base delle indicazioni del responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell'ARPAC.

ART. 10

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione verrà sottoposta, per un tentativo di bonario componimento, al legale rappresentante dell'ARPAC ed al legale rappresentante dell'AdSP, o a loro delegati. In caso di mancato accordo, le eventuali controversie insorte in dipendenza della presente convenzione saranno di competenza esclusiva del foro di Napoli.

ART. 11

REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata a spese della AdSP ed a cura dell'ARPAC.

ART. 12

TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

L'ARPAC assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3, Legge 13/08/2010, n. 136, come modificato dal D. L. 12/11/2010, n. 187, e si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Eventuali adeguamenti verranno di volta in volta effettuati sulla base delle indicazioni del referente SIMOG.

ART. 13

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le normative vigenti in materia.

ART. 14
PRIVACY

L'Agenzia, ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Privacy, informa l'AdSP che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti a norma di legge.

La presente convenzione, che si compone di n. facciate, fin qui progressivamente numerata, viene letta, approvata e sottoscritta dalle parti costituite.

AdSP
Il Legale rappresentante

ARPAC
Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino

L'Ufficiale Rogante
Avv. Cristina Uccello